

	ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI Corso Marconi, 28 – 10125 Torino Tel. 011 6699446 toic81900c@istruzione.it – toic81900c@pec.istruzione.it Sito: www.toicmanzoni.edu.it Codice fiscale 97602020014 Codice univoco UFW7CD Codice meccanografico TOIC81900C	
--	--	--

ANNO SCOLASTICO 2025- 2026

Regolamento attuativo per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

PREAMBOLO / PTOF 2025 -2028 (estratto)

Analisi del contesto e bisogni del territorio

VISION E MISSION

Principi fondamentali

Valorizzazione della persona: ogni ragazzo/a è un mondo a sé, con le proprie storie e il proprio percorso. La nostra scuola si impegna a offrire opportunità per ogni studente, aiutandolo a crescere in modo armonico, in un contesto che promuove l'autostima e la consapevolezza di sé.

Rispetto delle diversità: l'inclusione è il cuore pulsante della nostra scuola. La diversità è accolta sempre come una risorsa. Qui ogni studente trova il suo posto, indipendentemente dalla sua provenienza, cultura, abilità o esperienza.

Educazione oltre il sapere: il nostro obiettivo è formare studenti competenti e consapevoli, capaci di integrare conoscenze teoriche e abilità pratiche. Ma il nostro impegno va oltre: vogliamo prepararli a navigare la vita con competenze che trascendono il curriculum tradizionale. Li invitiamo a sviluppare un pensiero critico, a risolvere problemi in modo creativo, a lavorare insieme agli altri e a diventare protagonisti attivi del mondo che li circonda.

Formazione etica e civica: educare è anche formare cittadini consapevoli, capaci di partecipare attivamente alla vita sociale, di sviluppare una coscienza storica e di farsi portavoce di valori di giustizia, solidarietà e rispetto.

Libertà e responsabilità: la libertà di pensare, di scegliere, di agire è un valore che promuoviamo con forza. Ogni studente deve sentirsi libero di esprimersi, ma sempre con il senso di responsabilità verso se stesso, verso gli altri e verso il mondo che lo circonda.

Integrazione al Regolamento interno d'istituto

[Nota MIM n. 121 del 20/01/2025 concernente "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70"](#)

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il presente documento integra il Regolamento d'istituto nonché il Patto Educativo di corresponsabilità e si configura come uno strumento semplice ed efficace al fine di:

- definire per riconoscere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- informare sulle responsabilità penali e civili;
- indicare la normativa e gli strumenti utili;
- individuare le figure di riferimento con i rispettivi compiti;
- esplicitare le linee di intervento.

Approvato dal Collegio dei docenti in data 06/10/2025.

Approvato dal Consiglio d'istituto, Delibera n 89 del 16/10/2025.

Pubblicato nella Home del sito all'indirizzo www.toicmanzoni.edu.it.

Premessa.....	3
1. DEFINIRE PER RICONOSCERE. Definizioni di bullismo e cyberbullismo	
1.1 Che cos'è il BULLISMO?.....	5
1.2 Che cos'è il CYBERBULLISMO?.....	5
1.3 Differenze tra bullismo e cyberbullismo.....	8
2. RESPONSABILITÀ PENALI E CIVILI	
2.1 Responsabilità penale.....	10
2.2 Responsabilità civile.....	10
2.3 Legge 71/2017 <i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo</i>	
2.3.1 Segnalazioni.....	11
2.3.2 Referente.....	11
2.3.3 Informativa ai genitori.....	12
2.3.4 Ammonimento.....	12
2.4 Reati.....	12
2.5 Consenso dei minori per servizi della società dell'informazione - Regolamento UE 2016/679.....	13
3. NORMATIVA E STRUMENTI UTILI	
3.1 Normativa e sitografia di riferimento.....	15
3.2 Strumenti utili.....	19
4. FIGURE DI RIFERIMENTO E RISPETTIVI COMPITI	
4.1 Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola.....	20
4.2 Referenti, Team Antibullismo e per l'Emergenza.....	24
5. LINEE DI INTERVENTO	
5.1 Prevenzione.....	25
5.2 Protocollo d'azione.....	26

Premessa

La scuola è una comunità educante che promuove formazione e benessere. Star bene a scuola significa poter interagire con gli altri, esprimendo al meglio il proprio potenziale nel rispetto reciproco. Da anni la scuola rivolge sempre maggior attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sui quali giovani e adulti devono essere informati e sensibilizzati, affinché tutti possano sentirsi parte della comunità scolastica in un clima sereno.

La scuola, così come la famiglia, ha il compito di educare gli individui. Essa deve insegnare ai bambini e ai ragazzi a rispettare gli altri e a essere solidali, a non assumere atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e, quindi, a rapportarsi agli altri senza opinioni preconcepite, stereotipi e pregiudizi. È indispensabile che gli individui, sin dalla tenera età, vengano educati, sia dai genitori sia dagli insegnanti, a considerare gli altri come persone e non come membri di particolari categorie. In questo modo la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla diversità, di qualsiasi tipo essa sia. La scuola deve fare in modo che gli individui si sentano parte di una stessa comunità sulla base di un minimo comune denominatore di regole, di valori e di criteri di convivenza. E la finalità della scuola, come la stessa Costituzione (artt. 3 e 34) cita, è proprio quella che tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, abbiano il diritto e il dovere di essere istruiti.

La Legge 29 maggio 2017, n.71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* in vigore dal 18 giugno 2017 “si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche” (art. 1 comma 1).

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, prevedendo all’art. 1 l’adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

Pertanto, come Istituto Comprensivo, data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, mediante il presente Codice si predispongono azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a incrementare, all’interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

1. DEFINIRE PER RICONOSCERE

Definizioni di bullismo e cyberbullismo

1.1 Che cos'è il BULLISMO?

“Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi”¹.

Il bullismo è caratterizzato da tre fattori fondamentali:

- intenzionalità;
- ripetizione;
- squilibrio di potere².

In base alla tipologia il bullismo può essere:

- fisico (colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima);
- verbale (offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro);
- indiretto (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci)³.

Forme specifiche di bullismo sono basate su pregiudizio e discriminazione e nascono da stereotipi negativi e stigma sociali legati a identità di genere, etnia/nazionalità/cultura/ religione, orientamento sessuale, aspetto fisico (per es. elementi somatici, obesità), età, disabilità e caratteristiche di apprendimento scolastico della vittima.

Nel gruppo di pari in cui si verificano episodi di bullismo i membri possono ricoprire i seguenti ruoli:

- bullo;
- vittima;
- sostenitore del bullo;
- spettatore esterno passivo;
- difensore della vittima⁴.

1.2 Che cos'è il CYBERBULLISMO?

La legge 71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* all'art. 1, comma 2 riporta la seguente definizione: “Ai fini

1 Olweus 1993, 48; Menesini, Nocentini e Palladino, 2017.

2 Farrington, 1993; Olweus, 1993; Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002; Hellström *et al.*, 2015; Menesini *et al.*, 2015.

3 Menesini, Nocentini e Palladino, 2017.

4 Salmivalli, Voeten & Poskiparta, 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta & Voeten, 2008.

della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è caratterizzato dai fattori tipici del bullismo e da altri elementi di novità quali:

- anonimato e de-responsabilizzazione;
- senza spazio e senza tempo/facilità di accesso;
- rapida diffusione;
- pubblico più vasto;
- permanenza nel tempo⁵.

Si possono individuare le seguenti tipologie di cyberbullismo:

- scritto-verbale (offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono, telefonate mute);
- visivo (diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulari, siti web e social network);
- esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all'account email, ai social network)⁶.

Si riporta di seguito un GLOSSARIO con termini inglesi, utile alla definizione dei comportamenti legati al cyberbullismo e dei rischi connessi all'uso di Internet.

Cyberbashing o happy slapping: ‘maltrattamento informatico’ o ‘schiaffo allegro’, consiste nel colpire una vittima con violenze fisiche e/o psicologiche e riprenderla durante l'aggressione, per poi condividere il video online.

- *Cyberstalking*: ‘persecuzione online’, indica i comportamenti persecutori, con invio ripetuto di messaggi molesti e intimidatori allo scopo di generare nella vittima ansia e paura costanti.
- *Denigration*: ‘denigrazione’, indica l'invio o la pubblicazione online di dicerie, pettegolezzi o foto, per diffamare e rovinare la reputazione e le relazioni della vittima.
- *Exclusion*: ‘esclusione’, si ha quando un cyberbullo decide di escludere (“bannare”) deliberatamente qualcuno da un gruppo online.

5 Menesini e Nocentini, 2015.

6 Menesini *et al.*, 2012; Palladino, Nocentini e Menesini, 2015.

- *Flaming*: da *flame*, 'fiamma', è l'atto con cui si inviano messaggi volutamente ostili, volgari e violenti per scatenare una "rissa virtuale".
- *Grooming*: 'curare, prendersi cura', indica l'adescamento online da parte di adulti verso bambini o adolescenti per scopi sessuali.
- *Harassment*: 'molestia', consiste nell'inviare messaggi offensivi o fare telefonate mute per colpire psicologicamente la vittima.
- *Hate speech*: 'discorso d'odio', si tratta di una forma di comunicazione verbale e/o non verbale volta ad esprimere intolleranza e odio nei confronti di individui o gruppi discriminati.
- *Impersonation*: 'imitazione', è il furto d'identità, che si verifica violando l'account di qualcuno, facendosi passare per un'altra persona, usando gli strumenti informatici per danneggiare la vittima, creando una falsa identità per contattare qualcuno e carpire informazioni da usare contro di lui/lei.
- *Malware*: da *malicious software*, 'software dannoso', è un software che attacca il dispositivo elettronico per rubare informazioni, denaro, spiare i comportamenti dell'utente, appropriarsi di contenuti, bloccare il dispositivo stesso.
- *Outing and trickery*: 'rivelazione e frode', consiste nel condividere online le confidenze o i segreti di qualcuno o nell'indurre la vittima stessa a rivelare informazioni imbarazzanti per poi condividerle.
- *Phishing*: 'pescare', è una truffa informatica che porta la vittima a comunicare i propri dati personali, finanziari o credenziali di accesso (per es. attraverso la ricezione di una email che richiede tali dati e riporta un link).
- *Sexting*: da *sex* ('sesso') e *texting* ('messaggiare'), consiste nell'inviare o postare messaggi, immagini e/o video a sfondo sessuale, in cui spesso si ritrae se stessi.
- *Trolling*: consiste nell'invio di messaggi provocatori e fuori tema da parte di una persona (*troll*), soprattutto all'interno di un gruppo, allo scopo di attirare l'attenzione su di sé e suscitare nell'altro risposte esasperate.

1.3 Differenze tra BULLISMO e CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo

I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

2. RESPONSABILITÀ PENALI E CIVILI

2.1 Responsabilità penale

In Italia non esiste una normativa specifica e i giudici riconducono gli episodi di bullismo e cyberbullismo ad altri reati.

Un reato è tale se c'è il concorso della volontà.

La responsabilità penale è personale e secondo l'art. 85 *Capacità d'intendere e di volere* del Codice Penale "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere".

Per la legge italiana c.p.:

- art. 97 *Minore degli anni quattordici* "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni";
- art. 98 *Minore degli anni diciotto* "È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita [...]".

Il pubblico ufficiale è tenuto a comunicare all'Autorità giudiziaria episodi di bullismo e/o cyberbullismo che si configurino come reati.

Chiunque ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia.

2.2 Responsabilità civile

Nel Codice Civile:

- l'art. 2043 *Risarcimento per fatto illecito* dice che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";
- l'art. 2048 *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte* stabilisce che "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La responsabilità giuridica dei docenti è disciplinata dall'art. 28 della Costituzione Italiana, mentre la responsabilità giuridica delle scuole è indicata nella Legge 312/1980.

Al Dirigente Scolastico la responsabilità civile deriva dall'art. 2043 c.c., una volta provata la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza nella scuola.

2.3 Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

2.3.1 Segnalazioni

La legge in questione, di cui sono già stati riportati alcuni punti essenziali presenti nell'art. 1 commi 1 e 2, all'art. 2 comma 1 stabilisce che: "Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un' istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici".

Molte piattaforme hanno già predisposto un link per segnalare violazioni di legge e uso improprio del web.

Proseguendo, il comma 2 dice che: "Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Il minore ultraquattordicenne può inoltrare l'istanza, mentre per gli infraquattordicenni è necessario l'intervento dei genitori o dei tutori.

La richiesta può essere presentata anche per tutelare quei minori, che inconsapevolmente hanno immesso in rete immagini lesive della loro stessa persona e dei loro diritti.

Il Garante italiano ha adottato un provvedimento per accogliere le richieste di rimozione dei collegamenti lesivi dei diritti. I motori di ricerca devono eliminare i contenuti indesiderati pubblicati da altri.

Nella sezione relativa a "Normativa e strumenti utili" al punto 3.2 sono riportati alcuni link utili per segnalazioni di contenuti illeciti e richieste di rimozione.

2.3.2 Referente

La legge 71/2017 all'art. 4 comma 3 stabilisce che "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".

2.3.3 Informativa ai genitori

All'art. 5 comma 1 si legge: "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo".

2.3.4 Ammonimento

Per responsabilizzare i minori ultraquattordicenni è stata introdotta la procedura di ammonimento (art. 7), che può essere attivata prima della proposizione di querela o denuncia.

L'ammonimento può essere applicato se un minore di età superiore agli anni quattordici compie un reato (come da art. 7 comma 1 di suddetta legge) tramite internet verso un altro minorenne e prevede le seguenti fasi:

- l'offeso rappresenta l'accaduto all'autorità di pubblica sicurezza e chiede, contestualmente, al Questore l'ammonimento dell'autore;
- assunte le informazioni necessarie e ritenuta fondata la richiesta dell'esponente, il Questore convoca il cyberbullo accompagnato da almeno un genitore o da altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
- l'ammonimento è orale (ma con verbale rilasciato sia alla vittima che all'autore) e i suoi effetti cessano al compimento della maggiore età.

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo, avverso il quale si può procedere entro 30 giorni dalla data di notificazione con ricorso al Prefetto o entro 60 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa con ricorso al T.A.R. territorialmente competente.

Scopo dell'ammonimento è quello di prevenire il ripetersi dei reati perseguiti.

2.4 Reati

Le condotte di bulli e cyberbulli possono corrispondere ai seguenti reati previsti dal codice penale:

- sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.);
- percosse (art. 581 c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);
- furto (art. 624 c.p.);

- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Si segnala, inoltre, il trattamento illecito di dati previsto dal codice della privacy (art. 167 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Per ulteriori riferimenti si rimanda al punto 3.1 "Normativa e sitografia di riferimento".

2.5 Consenso dei minori per servizi della società dell'informazione - Regolamento UE 2016/679

Il *Regolamento generale sulla protezione dei dati* dedica l'art. 8 alle "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (C38)" e nei commi 1 e 2 riporta quanto segue: "1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili".

Si ricorda che la liceità del consenso del minore deve prevedere:

- rispetto dell'età minima o coinvolgimento dei genitori;
- revocabilità (sempre);
- richiesta presentata in modo semplice e chiaro;
- divieto di informative standard se l'offerta è diretta a maggiorenni e minorenni;
- mai consenso presunto o tacito.

Come la legge 71/2017 dedica l'art 2. alla "Tutela della dignità del minore", dando indicazioni sulle richieste per oscuramento, rimozione e blocco dei contenuti online, così l'art. 17 del Regolamento si occupa del "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)".

3. NORMATIVA E STRUMENTI UTILI

3.1 Normativa e sitografia di riferimento

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di fornire un quadro generale su leggi, decreti e disposizioni attinenti il tema in esame. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda alla normativa vigente.

- Costituzione Italiana artt. 3, 28, 33 e 34

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

- Codice Penale artt. 85 (*Capacità d'intendere e di volere*), 97 (*Minore degli anni quattordici*), 98 (*Minore degli anni diciotto*), 357 (*Nozione del pubblico ufficiale*), 494 (*Sostituzione di persona*), 580 (*Istigazione o aiuto al suicidio*), 581 (*Percosse*), 582 (*Lesione personale*), 586 (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*), ex art. 594 (*Ingiuria*), 595 (*Diffamazione*), 600 bis (*Prostituzione minorile*), 600 ter (*Pornografia minorile*), 600 quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600 quater.1 (*Pornografia virtuale*), da 609 bis a 609 duodecies (*Delitti sessuali*), 610 (*Violenza privata*), 612 (*Minaccia*), 612 bis (*Atti persecutori*), 612 ter (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*), 615 bis (*Interferenze illecite nella vita privata*), 624 (*Furto*), 629 (*Estorsione*), 635 (*Danneggiamento*), 660 (*Molestia o disturbo alle persone*)

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale>

- Codice Civile artt. 2043 (*Risarcimento per fatto illecito*), 2046 (*Imputabilità del fatto dannoso*), 2047 (*Danno cagionato dall'incapace*), 2048 (*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*), 2051 (*Danno cagionato da cosa in custodia*)

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile>

- Codice di Procedura Penale artt. 331 (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*), 332 (*Contenuto della denuncia*), 333 (*Denuncia da parte di privati*)

<https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/notizia-di-reato>

- Responsabilità giuridica della scuola Legge 11 luglio 1980, n. 312 *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1980/07/12/190/so/1/sg/pdf>

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*

- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*

- Direttiva MPI n. 1455 del 10 novembre 2006 *Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca* https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/direttivapartecipazione_06.sht
- Direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 – *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori*
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 – *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*
- Legge 1 ottobre 2012, n. 172 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*
- *Linee di Indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa* MIUR 2012
- *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* MIUR aprile 2015
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*
- *Dichiarazione dei diritti in Internet* 28 luglio 2015
- *Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)* MIUR 2015
- *Regolamento generale sulla protezione dei dati. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Arricchito con riferimenti ai Considerando. Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018*

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*
- *Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*
MIUR ottobre 2017
- Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*
- *Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole* 2019
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*
- *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021*
- Nota del MI n. 482 del 18 febbraio 2021 *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado*

3.2 Strumenti utili

- Differenze tra bullismo e cyberbullismo <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
 - Generazioni Connesse <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>
- Sul sito di Generazioni Connesse è possibile trovare non solo informazioni, ma anche strumenti utili per effettuare segnalazioni e chiedere aiuto, reperibili ai seguenti link:
- Safer Internet Centre Italia
<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>
 Helpline linea 1 96 96 e chat di TelefonoAzzurro
<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/>
 Segnalazione di contenuti illegali
<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/>

4. FIGURE DI RIFERIMENTO E RISPETTIVI COMPITI

4.1 Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola

In questa sezione viene riportato quanto indicato nella Tabella 2 delle *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021* pagg. 10-13 relativa a “Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola”.

Il Consiglio di istituto

approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;

- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

- all’interno del PTOF e del Patto Educativo di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le “Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online;

- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;

- predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”;

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

I Coordinatori dei Consigli di classe

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva.

I collaboratori scolastici

sono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;

- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

I Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo

- forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione;
- agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola;
- collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI;
- partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI;
- collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

I Team Antibullismo e per l'Emergenza (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)

- coordinano e organizzano attività di prevenzione;
 - intervengono nei casi acuti;
 - comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.
- I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

Le famiglie
- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa; - firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; - in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo; - sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente Scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

4.2 Referenti, Team Antibullismo e per l'Emergenza

Nell'istituto è presente un referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo per la scuola secondaria di I grado.

Il Team Antibullismo e per l'Emergenza della scuola si occupa di organizzare le attività di prevenzione, comunicare dati ai referenti regionali e/o territoriali, ricevere e valutare segnalazioni, gestire casi di bullismo e cyberbullismo. È composto da: Dirigente Scolastico, il docente referente per bullismo e cyberbullismo, un docente del team digitale, il docente referente di ed. alla salute, il responsabile di plesso. Nelle situazioni acute di bullismo/cyberbullismo interviene il gruppo ristretto formato da Dirigente Scolastico, il referente per l'ordine di scuola, lo psicologo/educatore/mediatore.

Alla definizione degli interventi di prevenzione partecipa anche il presidente del Consiglio di istituto.

I nomi di referenti e componenti del Team sono riportati nel PTOF e nell'organigramma reperibili sul sito della scuola [ic.manzoni](http://ic.manzoni.it).

5. LINEE DI INTERVENTO

5.1 Prevenzione

I fattori di rischio nel bullismo e nel cyberbullismo sono molteplici, come eterogenee sono le caratteristiche delle persone e dei contesti di riferimento. Compito della scuola è guidare tutti coloro che fanno parte della sua comunità a sviluppare competenze sociali specifiche, per ridurre se non eliminare il disimpegno morale. È fondamentale formarsi per prevenire ed evitare che certi episodi si verifichino, come è fondamentale saper riconoscere episodi di bullismo e cyberbullismo: tali comportamenti non vanno minimizzati, ma osservati e valutati nelle loro caratteristiche, per aiutare tutti coloro che vi sono coinvolti (per es. vittima, bullo, gruppo classe, genitori, docenti).

La prevenzione può essere:

- primaria o universale (rivolta a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti, genitori, personale non docente);
- secondaria o selettiva (rivolta a gruppi a rischio, in cui si evidenzia una prima manifestazione del fenomeno);
- terziaria o indicata (rivolta alle persone coinvolte in episodi conclamati/casi acuti di bullismo e/o cyberbullismo).

In sintesi le azioni della scuola sono finalizzate:

- ad arginare drasticamente l'insorgere di episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso la prevenzione universale e selettiva;
- a intervenire con opportune strategie di prevenzione indicata, laddove si verifichino episodi di bullismo e/o cyberbullismo per supportare e tutelare la vittima, sensibilizzare il bullo attraverso azioni riparative ed evitare conseguenze negative per tutti.

Le tipologie di prevenzione universale e selettiva comportano l'organizzazione e la realizzazione di attività in classe (per es. letture, visione di film, dibattiti), di corsi di formazione rivolti agli alunni da un lato e agli adulti dall'altro (docenti, personale non docente, genitori) e di progetto specifici (Il Patentino dello Smartphone, Mediamente, Safer Internet Day, Alfabetizzazione digitale). A tal proposito la scuola si avvale della collaborazione con la psicologa d'istituto e con figure esterne del territorio come Forze dell'Ordine, cooperative e associazioni, il Consorzio Intercomunale dei Servizi, la Biblioteca Comunale. Gli interventi di prevenzione universale rivolti agli alunni sono realizzati anche dai docenti attraverso l'attività curricolare, in particolar modo tramite l'insegnamento di educazione civica e i percorsi interdisciplinari. Risulta utile sensibilizzare gli alunni attraverso la stesura di un patto di classe, che parta dalla consapevolezza individuale delle regole e arrivi a una riflessione di carattere più ampio, in particolar modo rispetto ai temi della lotta al bullismo e al cyberbullismo. Le regole di tale documento, poche, brevi, semplici, chiare, propositive, operative, saranno adatte all'età e concordate con gli allievi. Un lavoro di questo tipo è volto alla promozione del senso di responsabilità e alla comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.

La prevenzione indicata comporta l'intervento del Team Antibullismo e per l'Emergenza in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe, le famiglie e, ove necessario, degli enti territoriali.

Un elemento fondamentale nella prevenzione è l'osservazione. Chiunque si accorga di atti di prepotenza, venga a conoscenza di episodi di bullismo e/o cyberbullismo o noti cambiamenti nelle persone coinvolte è tenuto a segnalarlo alla scuola, affinché si possa intervenire tempestivamente. Le vittime, come i bulli e il gruppo, manifestano il proprio disagio attraverso segnali che non vanno sottovalutati.

5.2 Protocollo d'azione

In caso di episodi di bullismo e/o cyberbullismo la scuola adotta il seguente protocollo d'azione diviso in 4 FASI.	
1. SEGNALAZIONE e PRESA IN CARICO	1.1. Segnalazione La segnalazione può essere fatta da tutti i membri della comunità scolastica (dagli alunni anche in forma anonima, da genitori, docenti, personale non docente, Dirigente Scolastico indicando il nominativo di chi compila il modulo) attraverso un'apposita scheda presente a scuola e sul sito internet d'istituto. 1.2 Presa in carico La segnalazione viene presa in carico dal Team Antibullismo e per l'Emergenza.

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA SITUAZIONE	2.1 Valutazione Entro due giorni dalla segnalazione e nel minor tempo possibile il Team in gruppo ristretto provvede a valutare la natura del problema, per capire se si è effettivamente in presenza di un episodio di bullismo e/o cyberbullismo o meno. Il Team approfondisce la situazione con le persone coinvolte, chiedendo eventuali ulteriori informazioni a chi ha fatto la segnalazione, parlando con docenti di classe, alunni e genitori che possano aiutare a comprendere meglio la dinamica degli eventi. 2.2 Scheda In questa fase il Team provvede alla compilazione di una scheda di valutazione per identificare la gravità della situazione per la vittima e per il bullo e per delineare le caratteristiche dei contesti di classe e famiglia. I livelli di gravità del caso possono essere tre: 1) livello di rischio di bullismo e vittimizzazione (codice verde); 2) livello sistematico di bullismo e vittimizzazione (codice giallo); 3) livello di emergenza di bullismo e vittimizzazione (codice rosso).
--	---

3. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DEI CASI	3.1 Interventi In base alla gravità della situazione il Team procede alla gestione del caso attraverso gli interventi più opportuni, che nello specifico possono essere: - <u>codice verde</u> → - di approccio educativo con la classe (indicati laddove il gruppo classe è coinvolto nell'accaduto, il livello di gravità non è elevato e tra i compagni ci sono persone di cui la vittima si fida, che possono aiutarla); - <u>codice giallo</u> → - di approccio educativo con la classe; - individuali con vittima e bullo; - di gestione della relazione (coinvolgimento delle parti, riparazione del danno, impegno al cambiamento, ristrutturazione dei rapporti, promozione di rispetto e responsabilità); - con il coinvolgimento della famiglia; - <u>codice rosso</u> → - individuali con vittima e bullo; - con il coinvolgimento delle famiglie; - di supporto intensivo e di rete a lungo termine attraverso gli enti territoriali (per es. associazioni e cooperative, servizi sanitari territoriali, servizi sociali, Forze dell'Ordine come Carabinieri e Polizia Postale, Autorità Giudiziaria). <u>Gli interventi sono svolti rispettivamente da:</u> - approccio educativo con la classe → docenti di classe; - interventi individuali → psicologo scolastico, educatore specializzato, mediatore, docente con competenze trasversali; - gestione della relazione → psicologo scolastico, educatore specializzato, mediatore, docente con competenze trasversali, Team, <i>peer educator</i>; - coinvolgimento della famiglia: Dirigente Scolastico, Team; - supporto intensivo a lungo termine e di rete → Dirigente Scolastico, Team, famiglia.
---	---

	Nelle <i>Linee di Orientamento 2021</i> a pag. 7 è riportato il seguente schema di intervento (l'ordine delle azioni può variare a seconda dei casi): - colloquio individuale con la vittima; - colloquio individuale con il bullo; - possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); - possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; - coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. 3.2 Sanzioni disciplinari Il Team individua il tipo d'intervento e le figure scolastiche competenti (docenti, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico) stabiliscono eventuali sanzioni. A tal proposito si rimanda a quanto indicato nel Regolamento di Disciplina degli Studenti presente nel Regolamento d'istituto. Come indicato anche nelle <i>Linee di Orientamento 2021</i> pag. 7 si ricorda che: - in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria; - in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento⁷.
4. MONITORAGGIO	Il referente del corrispondente ordine di scuola verifica nel tempo (a breve termine – per es. una settimana dopo – e a lungo termine – per es. un mese dopo, tre mesi dopo, a fine quadrimestre/fine anno) se gli interventi attuati si sono rivelati efficaci, parlando con alunni, docenti e/o genitori e compilando un'apposita scheda. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, il processo deve iniziare di nuovo.

⁷ Olweus D. (1993), *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford, UK/Cambridge, Mass.: Blackwell; Menesini E. (2000) (a cura di) *Bullismo: che fare? Prevenzione e strategie di intervento nella scuola*, Firenze: Giunti; Menesini E., Nocentini A. e Palladino B.E. (2017), cit.